

Jerin Scaria

ANALISI GIURIDICA COMPARATIVA DEL FEDELE LAICO NEL
CODEX IURIS CANONICI E NEL *CODEX CANONUM
ECCLESJARUM ORIENTALIUM* CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA CODICE DEL DIRITTO PARTICOLARE
DELLA CHIESA SYRO-MALABARESE

Quando Papa Giovanni Paolo II ha presentato il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*² alla ventottesima Congregazione generale del Sinodo dei Vescovi il 25 ottobre 1990, ha dichiarato che il nuovo codice orientale, insieme con il 1983 *Codex Iuris Canonici*³ e l'apostolato apostolico Costituzione del 1988 sulla Curia Romana *Pastor Bonus*⁴, formò un *Corpus Iuris Canonici* nella Chiesa universale. Considerando questo come il corpo del diritto canonico della Chiesa, sua Santità ha chiesto uno studio corretto e comparativo di entrambi i codici nelle facoltà e nei centri di diritto canonico. In sintonia con l'esortazione di sua Santità a fare studi comparativi, questo articolo fa un tentativo di uno studio comparativo dei canoni di entrambi i codici sull'Analisi Giuridica Comparata del Fedele Laico con par-

REV. JERIN SCARIA, J.C.L. – Ph.D. student, Pontifical Lateran University; Piazza di S. Giovanni in Laterano, 4, 00184 Roma RM, Italy; e-mail: joejerin42@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-9469-5891>

¹ *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (18.10.1990), AAS 82 (1990), p. 1045-363 [CCEO].

² *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (18.10.1990), AAS 82 (1990), p. 1045-363 [CCEO].

³ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317 [CIC/83].

⁴ *Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus* (28.06.1988), AAS 80 (1988), p. 841-912.

ticolare riferimento al Codice del Diritto Particolare della Chiesa Syro-Malabarese.

Questo lavoro è diviso in tre parti. La prima parte vuole scoprire l'interrelazione tra i due codici nell'unica chiesa cattolica, spiegando il contesto teologico ed ecclesiologico nei quali viene confrontata e sviluppata l'idea dei due codici. La seconda parte vuole entrare nella specificità del laicato nella Chiesa accennando al Titolo XI del CCEO che contiene 11 canoni che sono particolarmente ispirati dal Concilio Vaticano II per capire meglio i canoni equivalenti nel CIC/83. La terza e l'ultima parte si riferisce al Codice del Diritto Particolare della Chiesa Syro-Malabarese, è una chiesa cattolica *sui iuris* in cui sono nato, cresciuto e appartengo, per capire come la vocazione cristiana del fedele laico si sia sviluppata nel contesto del codice particolare.

1. UNA CHIESA-DUE CODICI: L'INTERRELAZIONE TRA CCEO E CIC/83

1.1. Introduzione

Durante il Concilio Vaticano I e II sono state presentate proposte per l'esistenza di un unico codice comune per tutte le chiese cattoliche sia orientali che occidentali [Bucci 1982, 376]. Questo codice includerebbe il comune ius di tutte le chiese cattoliche, mentre altre questioni specifiche sarebbero lasciate allo ius proprium delle rispettive chiese. Tale codice non è mai stato ritenuto idoneo per una serie di motivi. Pertanto, nel 1983, il codice di diritto canonico è stato promulgato per la Chiesa latina e nel 1990 il codice dei canoni delle chiese orientali è stato promulgato per tutte le chiese orientali cattoliche. Anche se ci sono due codici nella Chiesa, non sono due insiemi di regole indipendenti e non correlati. Al contrario, sono legati. Il legislatore, egli stesso, ha effettivamente istituito un'interrelazione tra i due codici affermando che formano un Corpus Iuris Canonici nella Chiesa. In diverse occasioni, durante il Concilio Vaticano II, si è presentata la questione del futuro codice di diritto canonico, sia negli interventi dei padri conciliari, sia nelle relazioni delle commissioni che presentano i risultati del loro lavoro sotto forma di schema o di decreto. Due punti di vista sono stati visti in opposizione: da un lato molti hanno proposto un

unico codice di diritto canonico per l'intera Chiesa cattolica e, dall'altro, molti padri conciliari erano del parere che due codici sono necessari, uno per la Chiesa Latina e un altro per la Chiesa Orientale [Ziade 1966, 70].

1.2. Unità o pluralità dei Codici

L'idea di un unico codice per le Chiese Orientali e la Chiesa Latina ha portato molta confusione nella storia della codificazione. Questa domanda era stata sollevata ancor prima del Concilio nel 1929, quando iniziò la prima codificazione orientale. Già nella sessione del 4 luglio 1929 il Consiglio di presidenza per la codificazione aveva discusso del codice unificato. La Commissione ha studiato la possibilità di un unico codice "Pro Universa Ecclesia" per le chiese orientali e occidentali. I membri della Commissione hanno deciso favorevolmente un unico codice comune per le chiese orientali e occidentali. Essi hanno osservato che non è necessario formulare un codice per la Chiesa orientale distinto dal codice della Chiesa Latina, ma un unico codice unificato per tutta la Chiesa, in cui si fa menzione speciale, riguardo alla particolare disciplina del Chiese orientali. Così la Commissione preparatoria, presieduta dal Cardinale Gasparri, si è pronunciata a favore del codice unico. Ma è stato l'intervento vigoroso del Papa Pio XI che ha assicurato una raccolta speciale per le chiese orientali [Edelby 1967, 22]. Papa Pio XI rispose alla suggestione di un "codice unificato" dicendo: "(...) Il concetto di un codice comune è davvero bello per la ragione dell'unità della Chiesa universale, ma è impossibile realizzarlo in questo breve lasso di tempo e se tutti ci rendiamo conto, si può pensare o almeno interpretare che si tratta di un'imposizione del codice latino e della disciplina latina. È quindi assolutamente necessario togliere ogni sfumatura di latinizzazione" [Bharanikulangara 1990, 8].

La questione, in caso di un singolo o di un doppio codice, è stata sollevata di nuovo dalla Commissione competente per la revisione del codice di diritto canonico [Heimerl 1967, 59]. Sembra che ci sia stato un accordo per redigere una sorta di codice costituzionale (*Lex Ecclesiae Fundamentalis*) per la Chiesa, che dovrà essere comune ad est e ad ovest, e poi la distinzione sarà mantenuta tra il latino e il codice orientale [Edelby 1967, 22]. Ma questo progetto è stato abbandonato. Tra le sue debolezze c'era la mancata riflessione sul luogo delle Chiese patriarcali nella struttura e nella governance della Chiesa, nonostante il riconoscimento di questo nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Alcuni dei suoi canoni sono stati in-

corporati nel codice latino del 1983 e ancora più tardi nel nuovo codice orientale [Mcmanus 1993, 29].

1.3. La posizione assunta dal Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II ha gettato le fondamenta della disciplina delle chiese orientali riconoscendo, all'interno della Chiesa, chiese particolari e dichiarando che l'unità non significa uniformità in tutte le cose. "Inoltre, all'interno della Chiesa, una particolare Chiesa detiene un luogo legittimo. Queste chiese conservano le proprie tradizioni senza in alcun modo diminuire il primato della cattedra di Pietro. Questa cattedra presiede l'intera Assemblea della carità e protegge le legittime differenze, mentre allo stesso tempo vede che tali differenze non ostacolano l'unità, ma contribuiscono piuttosto ad essa"⁵. Per quanto riguarda in particolare le chiese orientali, il decreto sull'ecumenismo insiste sulla legittimità della propria disciplina e sull'importanza della sua conservazione. Pur preservando l'unità nell'essenziale, lasciate che tutti i membri della Chiesa, secondo l'ufficio affidato a ciascuno, preservino una libertà adeguata nelle varie forme di vita spirituale e di disciplina nella varietà dei diritti liturgici, e anche nella teologia, le elaborazioni della verità rivelata⁶.

Nel decreto sulle chiese orientali cattoliche, viene spesso menzionato il diritto di queste comunità alla propria disciplina; il Concilio "dichiara solennemente che le chiese d'Oriente, tanto quanto quelle dell'Occidente, godono appieno del diritto e sono in dovere di governare. Ciascuno dovrebbe farlo secondo le proprie procedure appropriate e individuali, in quanto le pratiche sanzionate da una nobile antichità si armonizzano meglio con i costumi dei fedeli e sono viste come più propense a promuovere il bene delle anime"⁷. Il Concilio va anche nella direzione in cui, raccomanda ai cattolici orientali che hanno abbandonato le proprie tradizioni, di ritornare a loro: "Se si sono impropriamente allontanati da loro a causa delle circostanze del tempo o del personaggio, lasciate che si sforzino di ritornare ai loro modi ancestrali"⁸.

⁵ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia *Lumen gentium* (21.11.1964), AAS 57 (1965), p. 5-71 [LG], no. 13.

⁶ Idem, Decretum de Oecumenismo *Unitatis redintegratio* (21.11.1964), AAS 57 (1965), p. 90-112, no. 4.

⁷ Idem, Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis *Orientalium Ecclesiarum* (21.11.1964), AAS 57 (1965), p. 76-89, no. 5.

⁸ Ibidem, no. 6.

Il Consiglio non è contento di dichiarare la legittimità e l'obbligo di preservare la propria disciplina, vuole ripristinarlo alla sua purezza primitiva, tornando ad una legge orientale, che in misura maggiore o minore è stata latinizzata, ad un' autentica Legge orientale, che deve comunque essere in grado di adattarsi adeguatamente all'evoluzione organica [Edelby 1967, 21]. Basandosi su questi principi conciliari, Papa Paolo VI, il 10 giugno 1972, ha istituito la Pontificia Commissione per il codice di diritto canonico orientale e ha approvato le linee guida nel marzo 1974 [Mcmanus 1993, 30].

1.4. I motivi di un Codice distinto dell'oriente

Non ci può essere alcun dubbio che un unico codice ha alcuni vantaggi. Un unico codice collegherà più da vicino le chiese orientali e occidentali. Tutti i cattolici avrebbero lo stesso codice e di conseguenza i cattolici orientali avrebbero familiarizzato con la disciplina Latina e il cattolico occidentale non rimarrà più ignorante delle pratiche e degli atteggiamenti orientali. Ma considerando tutti gli aspetti, questi vantaggi di un unico codice sono superati dagli inconvenienti pratici e da considerazioni ecumeniche molto importanti.

In primo luogo, è fondamentalmente ingiusto presentare sempre le divergenze orientali come eccezioni alla regola comune. La Chiesa Latina, per quanto grande, non è una Chiesa particolare rispetto alle chiese orientali. La Chiesa latina e la Chiesa cattolica non sono identiche. È quindi falso considerare la legge della Chiesa latina come le leggi comuni della Chiesa cattolica e la legge della Chiesa orientale come una legge peculiare, speciale ed eccezionale. Questo ha portato a redigere un solo codice, poichè c'era un particolare codice per la Chiesa latina e un altro codice particolare per le chiese orientali [Edelby 1967, 22].

In secondo luogo, una codificazione unica ha un costruito – tendendo a sacrificare il più possibile le differenze nella legge orientale e quelle latine ancora di più. Un singolo codice può essere adatto solo se le eccezioni sono ridotte al minimo. Ogni volta che i codificatori si trovano di fronte a due usi, saranno tentati, a fini di conformità, di non adeguare la legge occidentale all'uso orientale, ma di fare il contrario. Il primo tentativo di Roma di codificare la legge orientale ha mostrato quanto sia pericoloso semplicemente prendere la legge latina come base, e sarebbe

chiaramente ancora più pericoloso cercare di fondere l'Oriente e il Latino in un unico codice [ibidem, 23].

In terzo luogo, un codice orientale deve riflettere l'atteggiamento profondamente radicato della Chiesa cattolica nel suo dialogo con le chiese ortodosse. È generalmente ammesso che se le chiese ortodosse, un giorno ristabilissero la comunione con la Chiesa cattolica, sarebbe per via delle chiese orientali già riunite. Pertanto il modo in cui i cattolici orientali vengono trattati non può non influenzare la reazione dei cristiani ortodossi a tutti gli approcci della Chiesa cattolica. Così un codice orientale deve considerare l'ecumenismo come la sua prima preoccupazione. Dovrebbe andare oltre la fase di "uniatismo", al di là delle comunità cattoliche orientali e preparare uno stato di cose in cui gli ortodossi e i cattolici possono essere riuniti comodamente. Questo non può essere raggiunto con un unico codice per la Chiesa romana e per le chiese orientali cattoliche [ibidem, 21].

1.5. L'interrelazione dei Codici Istituito dal can. 1 del CIC/83 e can. 1 del CCEO

A differenza dei sistemi giuridici di diversi Paesi, di solito non correlati, CCEO e CIC/83 sono correlati. Il legislatore ha effettivamente confermato ciò riferendosi a loro come parti integranti di un *Corpus Iuris Canonici* nella Chiesa. Poiché questa interrelazione è stata codificata anche in canoni come can. 1 e 1499 di CCEO e can. 17 e 19 del CIC/83, la richiesta di studi comparativi dei codici orientali e latini non avrebbe potuto mirare solo a promuoverne la conoscenza come diversa ma, piuttosto, doveva anche sollecitare lo studio dei codici per definirne ulteriormente l'interrelazione [Rachford 1994, 158].

Il canone 1 del CIC/83 afferma che "i canoni di questo codice influenzano solo la Chiesa latina". Il can. 1 del CCEO afferma, "i canoni di questo codice colpiscono tutte e solo le chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa latina, sia espressamente stabilito diversamente".

Quando queste due norme vengono confrontate, da un lato è chiaro che i fedeli orientali non sono soggetti alla legislazione Latina, né il can. 1 del CIC/83 ha espressamente istituito una relazione tra due codici. Ciò non vuol dire, tuttavia, che il codice latino non consideri i fedeli orientali o legiferi a loro favore. Ci sono alcuni canoni in CIC/83, che possono influenzare

i fedeli orientali. Infatti, per citare solo alcuni esempi, il diritto dei laici di adorare nel loro rito (can. 214) e i Vescovi latini incaricati della loro cura, devono mostrare loro la sollecitudine pastorale (can. 383 § 1) e provvedere ai loro bisogni spirituali per mezzo di sacerdoti [Abbass 1998, 4], parrocchie o anche un vicario episcopale (can. 383 § 2).

D'altra parte, il can. 1 del CCEO indica che, mentre il codice orientale è rivolto principalmente alle chiese orientali cattoliche, i suoi canoni si applicheranno anche in relazione alla Chiesa Latina dove ciò è espressamente stabilito. Secondo la definizione classica, ciò che è espressamente prescritto dalla legge può essere indicato esplicitamente o implicitamente [Rachford 1994, 158]. Mentre nove dei canonici CCEO considerano esplicitamente la Chiesa Latina, altri ancora implicitamente riguardano la Chiesa Latina in relazione alle chiese orientali cattoliche. Questi riferimenti impliciti alla Chiesa Latina in CCEO sorgono, ad esempio, a causa dell'uso dell'espressione Chiesa *sui iuris* o per la natura della materia (*ex natura Rei*), come l'imputata o il trasferimento ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Se l'interrelazione è espressa esplicitamente o implicitamente, queste norme del CCEO diventano effettivamente parte della legislazione canonica Latina [Abbass 2002, 882].

2. FEDELE LAICO NEL CIC E NEL CCEO

2.1. Introduzione

Il Concilio Vaticano II che ha sottolineato la specificità del laicato nella Chiesa, parlando della Chiesa come del Popolo di Dio prima di accennare alla gerarchia (LG 4). Idem nella *Gaudium et spes*⁹, cioè la Costituzione sulla Chiesa nel mondo di oggi e il Decreto conciliare sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*¹⁰. Bisogna anche riferire all'esortazione post-sinodale di Giovanni Paolo II *Christifideles laici* del 30 dicembre 1988¹¹.

⁹ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis *Gaudium et spes* (7.12.1965), AAS 58 (1966), p. 1025-116 [GS].

¹⁰ Idem, Decretum de apostolatu laicorum *Apostolicam actuositatem* (18.11.1965), AAS 58 (1966), p. 837-64 [AA].

¹¹ Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de vocatione et missione Laicorum in Ecclesia et in mundo *Christifideles laici* (30.12.1988), AAS 81 (1989), p. 393-521.

I due codici si sforzano tradurre canonicamente questa nuova visione conciliare sul laicato. Tuttavia esiste una grande differenza tra i due codici quanto riguarda la collocazione dei canoni sui laici. Nel CIC/83, il Libro II *De Populo Dei* dopo i quattro canoni introduttivi, considera nel Titolo I *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus* i doveri e i diritti di tutti i fedeli (can. 208-223), dopo il Titolo II *De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum* è dedicato ai laici (can. 224-231). Soltanto il Titolo III *De ministris sacris seu de clericis* tratta dei chierici o ministri sacri (can. 232-293) e nel Titolo IV *De christifidelium consociationibus* parla delle associazioni di fedeli (can. 298-329). Nel CCEO invece abbiamo primo il Titolo X *De clericis* seguito dal Titolo XI *De laicis* seguito dal Titolo XII *De Monachis ceterisque religiosis et de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae* sui monaci e gli altri religiosi. CCEO segue più da vicino l'ordine previsto nella LG, cioè a) gerarchia o chierici, b) laici e c) religiosi.

2.2. Titulus XI “de Laicis” del CCEO

Il Titolo XI del CCEO contiene 11 canoni che sono nuovi e che sono in gran parte ispirati dal Concilio Vaticano II e dai canoni equivalenti nel CIC/83 (can. 224-231 CIC/83). Il titolo dice semplicemente *De laicis*, e non usa il titolo più lungo del CIC/83 *De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum*. Anche l'esortazione post-sinodale del 30 dicembre 1988 porta il titolo *De christifidelibus laicis*. Chierici, religiosi e laici formano tutti il Popolo di Dio, sono tutti mediante il battesimo e la cresima dei *christifideles*, incorporati a Cristo e per questo motivo partecipano nel modo proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Tutti sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, a esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa (can. 7 § 1 CCEO). Quindi bisogna collegare con il Titolo I *De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus* (can. 7-26 CCEO). Qui non l'aggiunta *christifideles* come nel CIC/83, mentre sarebbe stato opportuno per facilitare la comprensione della loro specifica missione come *christifideles* all'interno della vita della Chiesa, o ancora per sottolineare che prima di tutto sono dei *christifideles* battezzati e cresimati. Ma dall'altra parte non si dice neppure *De christifidelibus clericis* o *De christifidelibus religiosis*, ma semplicemente *De clericis* e *De religiosis*. Pertanto in

molte culture o ambienti la parola “laico/laica” ha una connotazione secolare o anzi anticlericale o atea¹².

Struttura del *Titulus* XI: Il primo canone introduttivo sulla definizione del termine “laici” è seguito da altri 10 canoni che trattano del ruolo dei laici nella Chiesa e dei loro diritti e doveri. Soltanto quattro canoni non hanno un equivalente nel CIC/83, cioè i can. 399 (la definizione del laico), can. 403 § 1 (conservare il proprio rito), can. 405 (patrimonio proprio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare) e can. 408 § 3 (la sottomissione dei laici all’autorità ecclesiastica nel caso dell’esercizio di un incarico ecclesiastico). Altri canoni semplicemente copiano i canoni equivalenti del CIC/83¹³.

2.2.1. Can. 399 CCEO – definizione del termine “Laici”¹⁴

Can. 399 (can. 207 § 2 CIC/83) – Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso.

Questo è una grande novità, giacché il CIC/83 non contiene questa definizione. La definizione classica del laico è una definizione negativa parlando dei *duo genera christianorum*. I laici sono gli “altri fedeli”, cioè i non-ministri sacri, *ceteri autem* (can. 207 § 2 CIC/83). Le persone consacrate che non sono ordinate sono quindi dei laici. A questa bi-partizione, il CCEO ha per fortuna preferito una tripartizione modellata sui carismi di vita e ha evitato che la definizione del laico sia soltanto negativa, cioè in paragone a ciò che non è, un non-chierico. La prima parte del canone contiene una definizione positiva: “i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione nella chiesa”. Tale redazione non ha nessuna sfumatura negativa, ma insiste più sulla specificità dei laici e dei chierici e non insiste su qualche cosa che manca ai laici. Non abbiamo quindi un’impressione di inferiorità dei laici o di superiorità dei chierici, o in altre parole una spaccatura gerarchica bipolare chierici – laici. La definizione è largamente ispirata da *Apostolicam actuositatem*.

¹² *La laïcité e l’Etat laïc* in Francia.

¹³ E.g. can. 400 CCEO = can. 224 CIC/83. Soltanto il c. 404 §1 è un po’ diverso dal suo canone equivalente can. 229 § 1 CIC/83.

¹⁴ Origine della parola “laico”, viene dal greco *Laos* (il popolo distinto dai suoi capi). *Eklektos laos tou Theo* significa il popolo che mediante il battesimo è costituito popolo santo, eletto da Dio (cf. LG 31).

La definizione è profondamente positiva. Parte dal principio che esiste solo uno stato di vita, quello di battezzato, di *christifidelis* che partecipa al sacerdozio comune, regale e profetico di Cristo. Tutti i *christifideles* sono ugualmente chiamati alla santità: i chierici, come i laici come i religiosi, ma ognuno secondo il suo carisma di vita: clericale, laicale o consacrato (LG 31). Come già detto ci possono essere diverse combinazioni possibili tra questi carismi di vita, e.g. le religiose e i fratelli sono consacrati, ma sono anche laici (nel senso di non-ministri sacri), un laico/a può essere sposato/a o no, anche un chierico può essere sposato o no, un religioso può essere chierico o ministro sacro, come può essere laico, non è impossibile che un laico eserciti un ministero, un incarico o un ufficio nella chiesa (accolito, cantore, giudice di tribunale o economo nella curia eparchiale) etc. Ricordiamo che anche i ministri sacri provengono dai laici. Prima dell'ordinazione ma anche dopo il chierico rimane nel sacerdozio comune di tutti i *christifideles* ma con un carisma e una funzione speciale di ministro sacro. È importante non parlare di diversi stati di vita, bensì di carismi di vita, che hanno tutti la loro funzione specifica per l'edificazione della Chiesa. Quindi anche se tutti – chierici, laici e religiosi – sono per mezzo del battesimo e della cresima dei *christifideles*, ciascuno secondo la sua condizione (carisma) di vita viene chiamato a esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (LG 31).

2.2.2. Can. 400 CCEO – i diritti e i doveri dei laici in generale

Can. 400 (can. 224 CIC/83) – I laici, oltre ai diritti e doveri che sono comuni a tutti quanti i fedeli cristiani e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, hanno gli stessi diritti e doveri che sono elencati nei canoni di questo titolo.

Questo titolo è collegato ai canoni del Titolo 1 del CCEO (can. 7-26) sui diritti e doveri di tutti i *christifideles*, visto che laici sono prima di tutto, come i chierici e i monaci e religiosi, dei *christifideles* tramite il battesimo e la cresima. Il CCEO parla di *iura et obligationes*, invece il CIC/83 nel suo titolo *De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum* e nel can. 224, inverte l'espressione in *obligationes et iura*, per sottolineare che i *christifideles* hanno prima l'obbligo di cercare il Regno di Dio, cioè la chiamata alla santificazione e che tutti i diritti scaturiscono da quest'obbligo. Il CCEO ha piuttosto usato l'espressione comune, odierna e più familiare dove si mettono per prima i diritti e dopo i doveri. Tuttavia il CIC/83 riferisce an-

che a delle funzioni, incarichi da compiere, senza che questi siano né un diritto né un dovere da parte dei laici, e.g. esercitare degli uffici ecclesiastici (can. 228 § 1), chiedere il loro consiglio (can. 228 § 2), associazione nella liturgia (can. 230). Mentre i laici non hanno il diritto di chiedere o di ricevere un ufficio. Questo campo si situa piuttosto nell'ambito della sollecitudine, esortando alla buona volontà, all'invito, alla suggestione, ma non un campo di diritti e di doveri nel senso più stretto o giuridico.

La ratio di questi canoni del Titolo XI specificano di incorporare più intensamente i laici come collaboratori e ispiratori nelle comunità cristiane. I laici non sono più o soltanto dei recipienti passivi delle istruzioni della gerarchia cattolica, ma hanno anche loro la propria responsabilità nella missione della Chiesa. Questo implica che la separazione o la distanza fra laici e chierici deve essere attenuata. Una partecipazione più attiva nei compiti e impegni che prima venivano compiuti dai chierici. In verità tanti uffici, incarichi non sono connessi con l'ordinazione sacra e perciò possono essere compiuti da laici, e.g. catechisti (Africa), missionari, preparare e assistere ai matrimoni (Brasile), direzione spirituale o certi aspetti della cura pastorale (in ospedali), professore di teologia, nella curia eparchiale, nei tribunali (giudice, difensore del vincolo, notaio). Anche durante la *Divina Liturgia* alcune funzioni (cantori, assistenti all'altare, recitare alcune preghiere) possono essere svolte da laici [Nedungatt 2002, 336-37]. Una tale partecipazione più stretta dei laici implica anche il diritto a una formazione adeguata dei laici per svolgere questi incarichi.

2.2.3. Can. 401 CCEO – indole della condizione laicale

Can. 401 (can. 225 § 2 CIC/83) – È compito anzitutto dei laici, per vocazione propria, cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, e perciò dare testimonianza a Cristo nella vita privata, familiare e politico-sociale e renderlo visibile agli altri, lottare per le leggi giuste nella società e inoltre contribuire alla santificazione del mondo a guisa di fermento, risplendendo per fede, speranza e carità.

L'accento viene messo sul trattare, ordinare e animare le cose temporali secondo Dio, cioè santificare gli affari del mondo mediante l'esercizio della loro funzione, nella vita privata, familiare, politico-sociale e del lavoro, nel difendere le leggi giuste nella società. Il canone utilizza una bella espressione biblica, cioè quella di essere fermento per la santificazione del mondo.

L'uso delle cose temporali è stato macchiato da gravi manchevolezze:

errori circa Dio, circa la natura dell'uomo, circa la legge morale e naturale (aborto, eutanasia, eugenismo, ricerche bioetiche, consumismo, relativismo morale e di etica sessuale), fiducia assoluta nella scienza o tecnica che conduce ad una falsa autosufficienza, esaurimento delle risorse naturali e minaccia dell'equilibrio ecologico del pianeta (AA 7). Per questo i laici assumono come compito proprio l'instaurazione dell'ordine temporale alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. Tra le opere di apostolato dei laici si distingue soprattutto l'azione sociale che deve estendersi a tutto l'ambito dell'ordine temporale e anche della cultura.

2.2.4. Can. 402 CCEO – la giusta libertà dei laici

Can. 402 (can. 227 CIC/83) – I laici hanno il diritto che venga ad essi riconosciuta nelle cose della città terrena la libertà che compete a tutti i cittadini; usando però della stessa libertà, essi procurino che le loro attività siano animate da spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando tuttavia di presentare il proprio parere, nelle questioni opinabili, come dottrina della Chiesa.

Il canone ha un carattere teologico (GS 76). La prima parte del canone contiene una norma di diritto pubblico esterno, cioè quella della libertà fondamentale di tutti i cittadini dinanzi alle autorità civili (libertà religiosa, di coscienza, di espressione, di associazione, di stampa, etc.); sono le libertà civili e politiche classiche, fondamentali, fondate sulla persona umana stessa, che vengono riconosciute dalla società civile in base alle costituzioni e ai trattati internazionali come la Dichiarazione universale dei Diritti umani del 10 dicembre 1948 o ancora la dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*¹⁵ sulla libertà religiosa. Contiene anche l'assenza di discriminazione fra i cittadini su base di religione, sesso, colore, origine etnica, casta o condizione sociale, etc. Implica anche che i rapporti fra Chiesa e Stato vengano regolati sulla base della libertà religiosa individuale e collettiva.

La seconda parte del canone contiene una norma di diritto pubblico interno, cioè quella della misura entro il quale il laico può esercitare la sua libertà per svolgere la sua missione nel mondo: permeare le loro azioni di spirito evangelico; agire in modo conforme alla dottrina del Magistero (tenendo però sempre il tribunale della loro coscienza come la più alta autori-

¹⁵ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio de libertate religiosa de iure personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa *Dignitatis humanae* (7.12.1965), AAS 58 (1966), p. 929-46 [DH].

tà anche dinanzi al Magistero “il laico deve continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana” (AA 6), e non si deve impedirgli di agire in conformità di essa [la coscienza], soprattutto in campo religioso e sia tenuto ad obbedire soltanto alla sua coscienza” (DH 11); non presentare le loro opinioni personali (politiche, economiche, sociali, morali, etc.) come fossero della dottrina ufficiale della Chiesa (LG 76).

2.2.5. Can. 403 CCEO – la partecipazione alla liturgia

Can. 403 § 1 – Fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa *sui iuris* secondo le prescrizioni dei libri liturgici.

Il primo paragrafo insiste sull'osservazione del proprio rito (can. 38 e can. 40 § 2 CCEO). Il canone parla inoltre della partecipazione attiva alle celebrazioni liturgiche di qualunque altra Chiesa *sui iuris*, compresa Chiesa latina. Questo significa non soltanto ricevere i sacramenti ma anche la possibilità di partecipare attivamente alla liturgia, e.g. come lettore, ministrante laico, come ministro straordinario della distribuzione della comunione eucaristica (can. 112 § 2 e can. 910 § 2 CIC/83). Questi fedeli rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*. Questa ipotesi vale soprattutto nei luoghi dove mancano i ministri di una particolare Chiesa *sui iuris*. Per esempio un siro-malabarese che è ministro straordinario della distribuzione della comunione eucaristica in una parrocchia latina in Germania.

Can. 403 § 2 (can. 230 § 2-3 CIC/83) – Se le necessità della Chiesa o una vera utilità lo consigliano e mancano i ministri sacri, ai laici possono essere affidate alcune funzioni dei ministri sacri a norma del diritto.

Il paragrafo secondo prevede la possibilità di affidare alcune funzioni dei ministri sacri a dei laici. Sul come, per quali funzioni e in qual modo bisogna vedere diritto particolare. In generale le Chiese orientali *sui iuris* sono assai caute per ammettere i laici a esercitare delle funzioni liturgiche, anche in caso di necessità o di vera utilità, e.g. nel caso di mancanza di ministri sacri (LG 35). La norma del paragrafo 2 potrebbe creare delle confusioni circa la distinzione tra il sacerdozio comune di tutti i fedeli e il sacerdozio ministeriale. Notiamo anche che alcuni ministeri che nella Chiesa latina possono essere affidati ai laici (e.g. la distribuzione della comunione, cf. can. 230 § 3 e can. 910 § 2 CIC/83, o la facoltà di assistere al matrimonio, cf. can. 1112 CIC/83) lo saranno più difficilmente nelle Chiese orientali (cf. can. 709 § 2

CCEO sulla possibilità che altri fedeli distribuiscano la comunione eucaristica, cf. il can. 677 § 2 CCEO sulla possibilità di battezzare in caso di necessità, mentre il matrimonio deve essere benedetto dal sacerdote, cf. can. 828 § 2 CCEO) [Salachas 1989, 659-84].

2.2.6. Can. 404 CCEO – conoscenza della fede e mandato di insegnare le discipline sacre

Can. 404 (can. 229 CIC/83) § 1 – Oltre all'istruzione catechistica da ricevere fin dall'infanzia, i laici hanno il diritto e il dovere di acquistare una conoscenza, proporzionata alle doti intellettuali e alla condizione di ciascuno, della dottrina rivelata da Cristo e tramandata dal magistero autentico della Chiesa non solo per poter vivere secondo la stessa dottrina, ma anche per poter annunziarla e, se occorre, difenderla.

Si tratta dell'aspetto profetico del sacerdozio comune di tutti i fedeli, cioè il diritto e il dovere di vivere, testimoniare, annunciare e difendere la dottrina cattolica. Si sottolinea che anche i laici hanno una parte molto importante da compiere per essere operatori della verità. In questo senso l'apostolato dei laici e il ministero sacerdotale si completano a vicenda (AA 6). Il paragrafo 1 insiste sul diritto alla formazione catechetica dall'infanzia, cioè lobbigo e il diritto di acquistare una conoscenza della dottrina di Cristo e della Chiesa per poter viverla, annunziarla e difenderla.

Can. 404 § 2 – Hanno pure il diritto di acquisire quella conoscenza più piena nelle scienze sacre che viene impartita nelle università ecclesiastiche degli studi o nelle facoltà, oppure negli istituti di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e conseguendo i gradi accademici. Il paragrafo 2 prevede il diritto di acquistare una conoscenza più approfondita e completa nelle università e facoltà ecclesiastiche e di ottenere i gradi accademici.

Can. 404 § 3 – Così pure, rispettate le prescrizioni stabilite circa l'idoneità richiesta, essi hanno la capacità di ricevere dall'autorità ecclesiastica competente il mandato di insegnare le discipline sacre. Paragrafo 3 insiste sulla partecipazione attiva all'apostolato della catechesi, dell'educazione cristiana e dell'insegnamento delle discipline sacre, come catechisti, educatori e docenti. Qui si parla di ricevere dall'autorità ecclesiastica il mandato per insegnare le discipline sacre (can. 596-606 CCEO).

2.2.7. Can. 405 CCEO – preservare il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, nonché la cooperazione fra laici di diverse Chiese *sui iuris*

Can. 405 – Anche i laici studino diligentemente il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare in modo tale però da favorire la benevolenza vicendevole e la stima, come pure l'unità di azione tra i laici delle diverse Chiese *sui iuris* affinché la varietà dei riti non solo non rechi danno al bene comune della società in cui vivono, ma piuttosto conduca ogni giorno più allo stesso bene.

Si tratta soprattutto di salvaguardare l'identità e il patrimonio proprio dei fedeli laici orientali sulla conoscenza e l'osservazione del proprio rito (can. 40 § 3 CCEO). Il canone sottolinea anche l'importanza del rispetto vicendevole e dell'unità d'azione fra i laici di diverse Chiese *sui iuris*, incluso la Chiesa latina. Sappiamo come è importante la formazione nel proprio patrimonio per capire e rispettare gli altri nel campo ecumenico (can. 902-908 CCEO).

2.2.8. Can. 406 CCEO – l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini

Can. 406 (can. 225 § 1 CIC/83) – I laici, memori dell'obbligo di cui nel can. 14, sappiano che esso si fa ancor più urgente in quelle circostanze in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo loro.

Qui si tratta di nuovo del sacerdozio comune profetico dei laici. Tale obbligo viene qui rafforzato in modo speciale per i laici, quando gli altri uomini non hanno l'opportunità di conoscere il Vangelo e Cristo se non per mezzo di loro (LG 31, 35; AA 11; can. 785 CIC/83).

2.2.9. Can. 407 CCEO – matrimonio e famiglia come modo di edificazione del Popolo di Dio

Can. 407 (can. 226 § 1 CIC/83; can. 375 CCEO) – I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, hanno un obbligo speciale di impegnarsi nell'edificazione del popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia.

Uno dei modi privilegiati nel quale il carisma laicale può essere vissuto è il matrimonio e la famiglia, come piccola Chiesa domestica, o santuario

domestico della Chiesa. Nel matrimonio come sacramento i coniugi sono uniti all'immagine delle *sponsalia* di Cristo e la sua Chiesa. La famiglia è chiamata a santificare se stessa e a santificare la comunità ecclesiale e il mondo¹⁶.

2.2.10. Can. 408 CCEO – partecipazione dei laici alla potestà di governo della Chiesa

Can. 408 (can. 228 § 2 CIC/83; LG 37) § 1 – I laici che si distinguono per la dovuta scienza, esperienza e integrità, sono abili ad essere ascoltati dalle autorità ecclesiastiche in qualità di esperti o di consiglieri, sia come singoli sia come membri dei vari consigli e assemblee, quali quelli parrocchiali, eparchiali o patriarcali.

Paragrafo 1 raccomanda ai pastori di servirsi volentieri del prudente consiglio dei laici. Il canone raccomanda la funzione consultativa dei laici in qualità di esperti o di consiglieri, soprattutto a motivo del loro contributo secolare alla missione della Chiesa. Si tratta di includere i laici nei consigli parrocchiali, eparchiali o patriarcali.

Can. 408 § 2 – Oltre agli incarichi ecclesiastici, ai quali i laici sono ammessi dal diritto comune, essi possono essere assunti dall'autorità competente anche ad altri incarichi, eccettuati quelli che richiedono l'ordine sacro o che sono espressamente vietati ai laici dal diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.

Can. 408 § 3 – Riguardo all'esercizio di un incarico ecclesiastico, i laici sono pienamente soggetti all'autorità ecclesiastica.

Il paragrafo 2 descrive la partecipazione dei laici alla potestà di governo sia giudiziale che amministrativo. Collegare con la cooperazione dei laici alla potestà di governo. Possono solo essere ammessi agli uffici che non richiedono l'ordine sacro (e.g. parroco) o che sono espressamente vietati ai laici dal diritto comune (e.g. vicario giudiziale) o dal diritto particolare della loro Chiesa *sui iuris* (can. 129 § 2, 228 § 1, 274 § 1 CIC/83; can. 979 § 2 CCEO).

Durante la revisione del CCEO una proposta conteneva la possibilità dei laici di partecipare all'elezione dei propri vescovi e parroci (*votum con-*

¹⁶ Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica de Familia christiana muneribus in mundo huius temporis *Familiaris consortio* (22.11.1981), AAS 74 (1982), p. 81-191, no 55, 65.

sultativum). Tale proposta non fu ripresa, perché le elezioni ecclesiastiche potevano essere manipolate da agenti dello stato (pensiamo alla Cina, o in altri paesi a forte tendenza nazionalista dove il governo potrebbe esercitare delle pressioni sui laici)¹⁷.

2.2.11. Can. 409 CCEO – obbligo di formazione, giusta remunerazione dei laici

Can. 409 (can. 231 CIC/83) § 1 – I laici che sono addetti in modo permanente o temporaneo a uno speciale servizio della Chiesa, hanno l'obbligo di acquisire quell'adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per compiere questo incarico consapevolmente, assiduamente e diligentemente.

Paragrafo 1 sottolinea che quando vengono affidati ai laici degli incarichi in modo permanente o no, è del tutto normale – anche secondo le esigenze della giustizia, della carità e della dottrina sociale della Chiesa – che i laici ricevano una formazione adeguata per compiere il loro ufficio. Si tratta quindi di un obbligo giuridico di formazione.

Can. 409 § 2 – Essi hanno diritto a una giusta remunerazione, adeguata alla loro condizione, con cui poter provvedere decorosamente, nel rispetto anche delle prescrizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si provveda alla conveniente previdenza e sicurezza sociale, nonché all'assistenza sanitaria loro e della propria famiglia. Paragrafo 2 accenna il diritto alla giusta remunerazione che permette alla famiglia di vivere decentemente. Su questo campo la Chiesa cattolica deve essere la prima a testimoniare della giustizia sociale. In alcune Chiese, soprattutto ortodosse, la gente è pagata pochissimo, ciò non gli permette di vivere. Niente esclude il volontariato da parte dei laici, però senza che questo debba diventare la normalità o una fonte di abuso. Il principio quindi rimane quello della remunerazione.

¹⁷ In alcune Chiese orientali separate l'intervento dei laici è possibile, come dagli Armeni dove i laici intervengono più attivamente nell'elezione del Katholikos e dei Vescovi. Anche nella tradizione Copta nel passato fu così.

3. II RUOLO DEL LAICO NEL CODICE DEL DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA SYRO-MALABARESE

3.1. Introduzione

La Chiesa Siro-Malabarese non è stata mai privata delle norme necessarie per regolare la sua vita Ecclesiastica. Sebbene ogni eparchia ha i suoi statuti eparchiali adeguati, non c'erano leggi scritte comuni in tutta la Chiesa Siro-Malabarese. Con la promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), il 18 Ottobre 1990 e con il riconoscimento della Chiesa Siro-Malabarese come una Chiesa Maggiore Archiepiscopale il 16 Dicembre 1992 dall'autorità suprema della Chiesa, diventa indispensabile la codificazione di leggi particolari applicabili a tutta la Chiesa Siro-Malabarese. Nel formulare leggi specifiche, la Chiesa ha adottato le norme disciplinari che sono state presenti in questa Chiesa Apostolica attraverso i secoli passati. Le prime leggi particolari promulgate parte per parte sono state pubblicate in un volume singolo con il titolo "Codice del diritto particolare della Chiesa Siro-Malabarese" il 3 Dicembre 2013. Il codice riflette l'eredità liturgica, teologica, spirituale culturale e disciplinare di questa Chiesa.

3.2. La Chiesa Syro-Malabarese

La Chiesa Siro-Malabarese è una Chiesa apostolica che trae origine da San Tommaso, l'Apostolo, che atterrò a Cranganore (*Muziris*) [Puliumpil 2016, 232], in India, nel 52 D.C. e fondò sette comunità cristiane nel Kerala, a Palayur, Cranganore, Kokkamangalam, Kottakavu (Parur), Quilon, Niranam e Chayal. San Tommaso fu martirizzato nel 72 D.C. a Mylapore, vicino a Chennai/Madras nello stato di Tamilo. La comunità paleocristiana in India era conosciuta come i cristiani di San Tommaso. Sono stati chiamati anche Nazranis, cioè coloro che seguono il cammino di Gesù di Nazaret [Pallath 2005, 3].

La Chiesa cattolica siro-malabarese è una delle 22 chiese orientali (orientali) cattoliche in piena comunione con Roma. È la seconda più grande chiesa cattolica orientale dopo la Chiesa Ucraina e la più grande delle denominazioni di San Tommaso cristiano (*Nazrani*) con 4,6 milioni credenti. È una Chiesa sui juris governata dal Sinodo dei Vescovi guidato

dall'arcivescovo maggiore. La Chiesa Siro-Malabarese, con la sua profonda spiritualità e l'alto tasso di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, può essere considerata la comunità cattolica più vibrante del mondo [Panjikaran 1926, 10-14].

3.3. Codice del diritto particolare della Chiesa Syro-Malabarese

Le fonti del presente codice di diritto particolare della Chiesa Siro-Malabarese sono molte e varie. Esse sono diventate complesse a causa delle diverse giurisdizioni sui cristiani di San Tommaso durante i loro periodi Indiano, Caldeo, Latino e Syro-Malabar. Il codice è diviso in tre parti: la prima parte contiene le leggi particolari disposte sotto vari titoli nel modello di CCEO. Gli statuti delle principali istituzioni della Chiesa Siro-Malabarese sono riportati nella seconda parte e nella terza parte contiene undici linee guida per la regolazione delle attività della Chiesa a livello arcivescovile maggiore. Le leggi particolari riportate nella prima parte sono quelle promulgate dall'autorità legislativa del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Siro-Malabarese (can. 110 § 1 CCEO). Gli statuti, che troviamo nella seconda parte, hanno forza vincolante per gli istituti giuridici della Chiesa Siro-Malabarese per i quali sono stati promulgati. In questo senso, essi possono essere chiamati leggi più particolari, linee guida, che formano la terza parte del codice, sono il funzionamento amministrativo di alcune grandi commissioni arcivescovili e altre attività della Chiesa. I riferimenti, ai canoni di CCEO si trovano in tutto il codice.

3.4. Il ruolo dei laici nel Codice

Il ruolo dei laici nella chiesa Syro-Malabarese secondo il codice è molto ampia e vasta. Essi possono utilizzare le loro capacità professionali, esperienze e talenti personali per alcuni uffici [Putheparambil 2015, 131] soprattutto come il funzionario finanziario, come membri del Consiglio delle finanze, membri dell'Assemblea della Chiesa, Assemblea eparchiale, Consiglio pastorale eparchiale, parrocchia Consiglio, difensore del vincolo, promotore di giustizia, Notario nel Tribunale [Ramos 1998, 153] e così via.

Il sistema dei *Palliyogam* è un lodevole retaggio della Chiesa Siro-Malabarese da cui esprime in modo tangibile la comunione ecclesiale di

tutti i fedeli cristiani nella Chiesa¹⁸. Palliyogam, come espressione della comunione del popolo di Dio nella parrocchia, ha lo scopo di consigliare e aiutare il parroco e di lavorare in collaborazione con lui, nell'esercizio del ministero pastorale e nell'amministrazione delle questioni finanziarie della parrocchia.

Per stimare e apprezzare i laici che hanno contribuito meritamente alla crescita e all'arricchimento della spiritualità cristiana, della vita ecclesiale, della teologia, della storia, della pastorale e dell'attività missionaria della Chiesa Siro-Malabarese, ha istituito diversi titoli e onorificenze. Il titolo di onore più importante per laici si chiama, Syro-Malabar Sabhatharam¹⁹.

CONCLUSIONE

Nel contesto attuale della Chiesa Universale, "l'unico Corpus Iuris Canonici", di cui ha parlato Papa Giovanni Paolo II, diventa realtà concreta. Infatti, completandosi reciprocamente in questo senso comparativo, si possono vedere sia i codici orientali che quelli latini per dare vita l'uno all'altro nel modo stesso in cui il Papa ha detto, cioè che la Chiesa respira con due polmoni, quello dell'Oriente e dell'Occidente. Il polmone orientale può fornire respiro per il polmone occidentale; il ventricolo orientale aiuta il battito cardiaco del ventricolo occidentale. I canoni orientali forniscono il diritto suppletivo ai canoni occidentali. Lo fanno quando un canone si riferisce all'Ecclesia Latina; lo fanno quando un canone si riferisce all'Ecclesia *sui iuris* e il testo e il contesto rendono chiaro che la questione implica relazioni con la Chiesa Latina.

Nella situazione odierna i laici si sono specializzati in tutti i settori, come la scienza, la politica, l'economia, il commercio e così via. Ci sono molti laici che sono ben preparati nei soggetti ecclesiastici come le Sacre Scritture, la teologia, il diritto canonico, etc. Hanno il diritto e il dovere di lavorare affinché il messaggio divino di salvezza possa essere reso noto a tutti e liberamente accettato. La Chiesa offre loro molti ruoli per il loro coinvolgimento attivo. Essi testimonieranno Cristo nel mondo. I membri come i chierici, i religiosi e i laici della Chiesa devono cooperare tra loro nelle opere della Chiesa. Nessuno può svolgere efficacemente l'apostolato in modo isolato. I laici non devo-

¹⁸ Cfr. Codice del Diritto Particolare della Chiesa Siro-Malabarese Part II. 6.1.2.

¹⁹ Cfr. Ivi., Part III. 9.I.3.

no svolgere il loro apostolato separato dal clero e il clero non deve vedere i laici come solo oggetto della sua sollecitudine pastorale. Il clero e i laici hanno bisogno l'un l'altro. Il clero e i laici devono considerarsi reciprocamente, come dice Paolo, "soggetti gli uni agli altri per riverenza verso Cristo".

Il ruolo e la funzione dei laici devono essere incoraggiati e sostenuti, non per riempire la vacanza dei chierici, ma per averli come partecipanti all'amministrazione e all'edificazione della diocesi. Le norme del CCEO e CIC/83 sono di portata più ampia per quanto riguarda il ruolo dei laici nella Chiesa. Nella Chiesa Siro-Malabarese i laici possono assumere qualsiasi ufficio ecclesiastico ad eccezione di quegli uffici che la legge vieta o riservato solo al clero. Ogni singolo laico deve stare davanti al mondo come testimone della risurrezione e della vita del Signore Gesù e simbolo del Dio vivente. Tutti i laici come comunità e ciascuno secondo la sua capacità devono nutrire il mondo con frutti spirituali.

LETTERATURA

- Abbass, Jobe. 1997. *Two Codes in Comparison*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
- Abbass, Jobe. 1991. "Canonical Interpretation by Recourse to 'Parallel Passages': A Comparative Study of the Latin and Eastern Code." *The Jurist* 51:293-310.
- Bharanikulangara, Kuriakose. 1990. *The Code of Canons of the Oriental Churches. An Introduction to its History and Contents*. Alwaye: St. Thomas Academy for Research.
- Bharanikulangara, Kuriakose, ed. 1995. *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bucci, Onorato. 1982. "Il codice del diritto orientale nella storia della Chiesa." *Apollinaris* 55:370-90.
- Edelby, Neophytos. 1967. "Unity or Plurality of Codes: Should the Eastern Church have a Special Code?." *Concilium* 8:20-25.
- Halligan, Nicholas. 1982. "Some Inter-ritual Norms." *The Jurist* 42:164-69.
- Heimerl, Hans. 1967. "Outline of Constitution for the Church." *Concilium* 8:31-35.
- Kollaparambil, Jacob. 1992. *The Babylonian origin of the Southists among the St. Thomas Christians*. Roma: Scuola Tipographica S. Pio X.
- Mcmanus, Frederick R. 1993. "The Code of Canons of the Eastern Catholic Church." *The Jurist* 53:22-61.
- Nedungatt, George. 1989. "Equal Rights of the Churches in the Catholic Communion." *The Jurist* 49:1-21.
- Nedungatt, George. 1993. *The Spirit of the Eastern Code*. Bangalore: Dharmaram Publications.
- Nedungatt, George, ed. 2002. *A Guide to the Eastern Code*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.

- Pallath, Paul. 2005. *The Catholic Church in India*. Roma: Marthoma Yogam.
- Panjikaran, Joseph. 1926. *Christianity in Malabar with special reference to the St. Thomas Christians of the Syro-Malabar*. Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum.
- Puliurumpil, James. 2016. *Muziris turned Kodungalloor Capital city and Metropolitan See*. Irinjalakuda: Kodungalloor Research Academy for Marthoma Heritage.
- Puthenparambil, Mathew J. 2015. "Possible offices of the laity in the Diocesan Curia: A comparison of CCEO and CIC." *Eastern Legal Thought* 11:129-48.
- Rachford, Nicholas R.A. 1994. "Two Lungs, Two Ventricles: The Eastern Canons as Suppletory Law." *CLSA Proceedings* 56:153-70.
- Ramos, Francisco J. 1998. *I Tribunali Ecclesiastici: Costituzione. Organizzazione. Norme Processuali*. Roma: Millennium Romae.
- Salachas, Dimitri. 1989. "I fedeli laici nel diritto delle Chiese orientali cattoliche." *Appolinaris* 62:659-84.
- Salachas, Dimitrios. 1993. *Istituzione di diritto Canonico delle Chiese cattoliche orientali*. Roma: Edizioni Dehoniane.
- Salachas, Dimitrios, and Luigi Sabbarese. 2003. *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*. Roma: Urbaniana University Press.
- Ziade, Ignage. 1966. "A Plea for a Single Code of Canon Law for the Church." *One in Christ* 2:70-74.

**Analisi giuridica comparativa del fedele laico
nel *Codex Iuris Canonici* e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*
con particolare riferimento alla codice del diritto
particolare della Chiesa Syro-Malabarese**

S o m m a r i o

Nel contesto attuale della Chiesa Universale, "l'unico Corpus Iuris Canonici", diventa realtà concreta. La Chiesa respira con due polmoni, quello dell'Oriente e dell'Occidente. I canoni orientali forniscono il diritto suppletivo ai canoni occidentali: lo fanno quando un canone si riferisce all' Ecclesia *sui iuris* e il testo e il contesto rendono chiaro che la questione implica relazioni con la Chiesa Latina.

Parole chiave: Chiesa orientale; Chiesa Siro-Malabarese; Comunione di Chiesa; Chiesa particolare; fedele cristiano

A Comparative Legal Analysis of the Lay Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches with Particular Emphasis on the Particular Law of the Syro-Malabar Church

S u m m a r y

In the present context of the Universal Church, "the only Corpus Iuris Canonici" is becoming a concrete reality. The Church breathes with two lungs, one in the East and

one in the West. The eastern canons supplement the western canons: they do so when a canon refers either to the Latin Church or a Church *sui iuris* and the when the context makes it clear that the case concerns relations with the Latin Church.

Key words: Oriental Church; Syro-Malabar Church; Church communion; particular Church; Christian faithful

**Analiza prawno-porównawcza wiernego świeckiego
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich ze szczególnym odniesieniem
do prawa partykularnego Kościoła Syro-Malabaryjskiego**

Streszczenie

W obecnym kontekście Kościoła powszechnego „jedyne Corpus Iuris Canonici” staje się konkretną rzeczywistością. Kościół oddycha dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. Kanony Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich uzupełniają Kodeks Kościoła łacińskiego, gdy kanon, który odnosi się do Kościoła *sui iuris*, ale z kontekstu jasno wynika, że przedmiotowa kwestia dotyczy relacji z Kościołem łacińskim.

Słowa kluczowe: Kościół wschodni; Kościół Syro-Malabarski; komunia Kościoła; Kościół partykularny; wierny chrześcijanin

Informacje o Autorze: KS. MGR LIC. JERIN SCARIA – doktorant, Papieski Uniwersytet Laterański; adres do korespondencji: Piazza di S. Giovanni in Laterano, 4, 00184 Roma RM, Włochy; e-mail: joejerin42@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-9469-5891>